



Regolamento Albo dei Pubblici Dipendenti

Delibera di Consiglio Verbale n.6 del 04.07.2019

Art. 1

E' istituito "l'Albo dei Pubblici Dipendenti", annesso all'Albo dei Geometri, al quale potranno essere iscritti tutti i Geometri dipendenti dello Stato o di altri Enti pubblici, nonché degli Enti privati che conservino rapporto di lavoro pubblico, che siano in possesso del diploma di Geometra, oppure in possesso di Laurea triennale nella classi 4- 7 -8 -21, conseguita a seguito di specifiche convenzioni stipulate tra gli Organismi di Categoria e le strutture Universitarie, come previsto dal DPR 328/2001 e che abbiano conseguito l'abilitazione ai sensi della L.75/85. Per poter ottenere l'iscrizione del Geometra nell'Albo dei Pubblici Dipendenti, oltre a documentare il possesso dei sopra indicati requisiti, dovrà essere prodotto un certificato dell'Amministrazione di appartenenza, attestante lo status di pubblico impiego, il ruolo professionale d'appartenenza e la qualifica tecnica rivestita.

Art. 2

I Geometra iscritti nell'Albo dei Pubblici Dipendenti non possono svolgere la libera professione e pertanto verrà loro consegnato un timbro con indicante il nominativo, il numero progressivo di iscrizione nell'Albo dei Pubblici Dipendenti. Essi potranno svolgere attività professionale nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, anche ai sensi dell'art. 17, 3° comma della L. 11 febbraio 1994 n. 109, come modificato dall'art. 5 sexies della L. 216/95 e dell'art. 98 della Costituzione.

Art. 3

I Geometra iscritti nell'Albo dei Pubblici Dipendenti, in riferimento all'attuale legislazione professionale, non partecipano alle elezioni per i Consigli dei Collegi Provinciali, né possono concorrere a cariche negli stessi. Essi verseranno al Collegio un contributo annuale per la gestione dell'Albo dei Pubblici Dipendenti pari ad Euro 200,00 (Euro Duecento/00).

Art.4

Il Geometra iscritto all'Albo dei Pubblici Dipendenti si impegna a comunicare al Collegio ogni variazione dei dati personali a mezzo di raccomandata a/r, o PEC, entro trenta giorni successivi alla variazione stessa; in particolare si impegna a comunicare tempestivamente:

- dimissioni da dipendente;
- trasferimento ad altro Ente;
- cambio di status, qualifica e mansioni.

In caso di accertata omissione, il Collegio è autorizzato ad instaurare le procedure di cancellazione diretta dall'Albo dei Pubblici Dipendenti.

Art. 5

Il Consiglio del Collegio Provinciale verifica l'Albo dei Pubblici Dipendenti almeno una volta l'anno al fine di provvedere, a seguito di comunicazioni dell'interessato, agli eventuali aggiornamenti.

Art. 6

I Geometra già iscritti all'Albo Ordinario, qualora diventassero dipendenti dello Stato o di altri Enti Pubblici o Privatizzati, su loro istanza, potranno essere iscritti nell'Albo dei Pubblici Dipendenti o viceversa. Se l'iscritto avesse già ottemperato al pagamento della quota di



iscrizione all'Albo Ordinario potrà richiedere il trasferimento nell'Albo dei Pubblici Dipendenti senza ulteriori oneri riferiti alla 1ª iscrizione.

Art. 7

Il Geometra già iscritto nell'Albo dei Pubblici Dipendenti, che a seguito della variazione del loro status, volesse iscriversi all'Albo Ordinario, dovrà integrare sia la quota di iscrizione annuale sia la quota "una tantum" prevista dal Consiglio per gli iscritti ordinari.

Art. 8

Il Geometra iscritto nell'Albo dei Pubblici Dipendenti deve attenersi interamente alle norme previste dal R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - Regolamento per la professione di Geometra e successive modificazioni.

Il Segretario
(Geom. Carolina D'Annibale)

Il Presidente
(Geom. Leo Crocetti)